

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1639}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEODORI, BIANCO, SODANO, BASLINI, FIORI,
BATTISTUZZI, POLLICE**

Presentata il 30 aprile 1984

**Norme per la nomina per sorteggio degli scrutatori
nelle elezioni politiche e amministrative**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti vicende di manipolazione dei risultati elettorali nel collegio di Roma, messe in evidenza sia dalla Giunta per le elezioni della Camera, sia dall'autorità giudiziaria, impongono al legislatore di proporre rapidamente soluzioni atte a modificare le cause che possono generare siffatte irregolarità, senza appagarsi di una semplice opera di denuncia.

Le irregolarità registrate negli scrutini del collegio di Roma nelle elezioni politiche del giugno 1983 non rappresentano certamente un caso isolato. Infatti le manipolazioni attualmente sotto esame sono solo l'ultimo episodio noto di una ormai lunga serie di eventi alcuni dei quali messi in luce anche dalla cronaca giornalistica. A conclusione di un esame da parte dell'autorità giudiziaria di irregolarità in precedenti scrutini, un alto magistrato

ebbe a scrivere che se gli scrutini elettorali si fossero continuati a tenere con i metodi in uso, la stessa democraticità delle elezioni sarebbe stata seriamente messa in dubbio.

I casi di irregolarità sono stati nel 1983 accertati a Roma sol perché vi è stata l'iniziativa dei singoli cittadini o candidati così come, in passato, per altri collegi elettorali ed in altre situazioni, la revisione degli scrutini è sempre avvenuta solo in seguito alla paziente e difficile opera innescata da ricorsi e controlli di parte. Se fosse possibile procedere ad una revisione a tappeto degli scrutini, assai probabilmente si accerterebbe che le irregolarità sono ben più estese di quanto il controllo, abbastanza casuale, di un singolo caso possa far riscontrare. Laddove si è proceduto a revisione le irregolarità accertate riguardano sia il conteggio dei

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

voti di lista che quello delle preferenze nell'ambito delle singole liste. Certamente la manipolazione è assai più estesa, per quel che riguardava i voti preferenziali molto spesso scrutinati, secondo una prassi largamente in uso, da un singolo scrutatore. Ma irregolarità e manipolazioni possono anche riscontrarsi nel conteggio dei voti di lista, soprattutto nell'attribuzione dei voti bianchi e nulli, un tipo di voto che in percentuale, come è noto, è andato assai aumentando nelle ultime prove elettorali e quindi con un peso sempre maggiore nella determinazione dei risultati finali.

Non c'è dubbio che il sistema di votazione e di costituzione dei seggi (con un presidente e quattro scrutatori) debba essere radicalmente rivisto, affidandosi a sistemi più efficienti e che maggiormente garantiscano la regolarità degli scrutini. Per esempio, l'introduzione di sistemi meccanizzati (*ballot machines*) eliminerebbe del tutto gli inconvenienti oggi riscontrabili oltre ad assicurare uno snellimento delle attuali procedure, lunghe, macchinose e sempre meno in grado di garantire la neutralità e l'obiettività del processo elettorale.

In attesa di una siffatta profonda revisione, proponiamo con questo progetto una riforma del metodo di nomina degli scrutatori. Attualmente gli scrutatori sono di fatto indicati attraverso liste predisposte dai partiti che segnalano i nominativi agli uffici comunali e, in questa sede, vengono scelti gli scrutatori secondo il criterio della spartizione fra i partiti. Quello che dovrebbe essere un servizio pubblico assicurato da cittadini neutrali rischia di trasformarsi in una gestione del processo elettorale da parte dei designati dai partiti.

È in parte nell'attuale sistema di nomina degli scrutatori che risiede l'origine delle possibili irregolarità negli scrutini. Lo scrutatore, designato dal partito, è portato in sede di seggio a tutelare innanzitutto l'interesse del partito che lo ha designato invece di quello relativo al processo democratico elettorale. E ciò avviene sia nelle dispute per l'attribuzione dei voti bianchi e nulli, sia nel conteggio dei preferenziali, generalmente affidati alla responsabilità del singolo scrutatore senza i necessari controlli incrociati di tutti i componenti dell'intero seggio elettorale.

Con la proposta del sorteggio riteniamo di indicare un metodo che, per quanto possibile, elimina gli attuali inconvenienti ed i possibili abusi. Il cittadino sorteggiato non è più il « professionista » dello scrutinio, a ciò designato dal partito o da questo o quell'influente dirigente di partito, ma un cittadino slegato da interessi particolari e quindi « non partigiano ». Infatti è proprio il metodo di designazione degli scrutatori che è all'origine della possibilità di abusi, irregolarità e manipolazioni. Cambiando questo, in parte si eliminano alla radice gli inconvenienti così unanimamente biasimati.

La nostra proposta interviene volutamente in un solo articolo del complesso testo unico per le elezioni. Riteniamo infatti assai urgente prendere provvedimenti adeguati e ciò risulta possibile solo con una riforma agile, di rapida fattibilità ma purtuttavia di grande portata.

Collegli deputati! Ci auguriamo che la nostra proposta sia rapidamente presa in esame ed approvata. Ciò nell'interesse della salvaguardia, almeno per questo aspetto, del momento cruciale della stessa democrazia, cioè della regolarità del processo elettorale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

« Detta nomina è effettuata per sorteggio. Per ogni sezione elettorale si procede al sorteggio di venti nominativi fra gli elettori di quella sezione. I primi quattro nominativi sorteggiati sono nominati scrutatori, purché risultino idonei secondo quanto prescritto al comma precedente e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età. I nominativi sorteggiati che seguono i primi quattro fungono da scrutatori supplenti che subentrano progressivamente ai primi quattro, nell'ordine di estrazione a sorte, in caso di inidoneità o di impedimento.

Se il comune è retto da un commissario, questi procede per sorteggio, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Per ogni comune si procede con un unico sorteggio, valido per tutte le sezioni, di numeri corrispondenti ai numeri progressivi degli elettori di tutte le sezioni di quel comune.

Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale impedimento di cui al secondo comma deve essere comunicato al sindaco o al commissario entro il giorno successivo la notifica della nomina ».

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano altresì alle elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali, dei consigli comunali e circoscrizionali nonché all'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.